

N. 2376

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1997

---

Riqualificazione dei dirigenti medici di 1° livello dell’area  
radiologica operanti nel servizio sanitario nazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le vigenti disposizioni legislative di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e al successivo decreto ministeriale del 21 febbraio 1997, applicativo dell'articolo 110, comma 1, del predetto decreto legislativo, abilitano all'esercizio della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, in ambito pubblico e privato, solo i medici in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina. Lo stesso decreto ministeriale all'articolo 6 consente, limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla entrata in vigore del decreto stesso, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, ai dirigenti di ruolo che abbiano cinque anni nella corrispondente disciplina.

Per quanto illustrato diventa necessario ed indifferibile un provvedimento legislativo che autorizzi l'inserimento fuori quota dei dirigenti di ruolo privi della specializzazione, anche in carenza di un rapporto convenzionale tra azienda e università.

Ma appare altrettanto indifferibile un provvedimento che riduca da cinque a tre gli anni di attività svolta da questi *ex* assistenti, assunti con concorsi pubblici che non prevedevano il diploma di specializzazione quale requisito per l'accesso, perchè la applicazione effettiva del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che ha abolito nel Servizio sanitario nazionale il IX livello e quindi la qualifica di assistente, è iniziata a partire dal 1994, essendo in precedenza *in itinere* procedure concorsuali iniziate in tempi precedenti.

Pertanto, per evitare che circa 200 dirigenti di 1° livello che operano in radiodiagnostica, in radioterapia, in medicina nucleare ed in neurologia perdano il posto di lavoro, non avendo per altro alcuna possibilità di riconversione, è indispensabile modificare la normativa vigente con il seguente provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I dirigenti medici di 1° livello di ruolo al 31 dicembre 1996 nelle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologica dei presidi ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e nelle aziende ospedaliere, non in possesso del diploma di specializzazione nella specifica disciplina, sono inseriti in apposito elenco regionale.

2. Le regioni provvedono a predisporre l'elenco di cui al comma 1, a seguito di una indagine conoscitiva condotta a livello delle varie aziende sanitarie ed ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni provvedono, entro i trenta giorni successivi alla redazione dell'elenco, a dare comunicazione alle facoltà di medicina e chirurgia della università dei normativi dei dirigenti di cui al comma 1, per l'inserimento degli stessi, fuori dalla quota prevista dal combinato disposto dall'articolo 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in carenza di atto di convenzione con l'azienda di appartenenza.

4. In presenza di più sedi universitarie, i nominativi vengono suddivisi dalla regione con criteri di uniformità, anche tenendo conto delle esigenze logistiche dei dirigenti.

5. Nelle regioni carenti di facoltà universitarie mediche si fa riferimento alle università delle regioni viciniori.

### Art. 2.

1. La facoltà di medicina e chirurgia provvedono a programmare, nell'ambito del

successivo biennio, l'inserimento dei dirigenti di cui all'articolo 1, comma 1, nelle scuole di specializzazione di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, secondo la disciplina di appartenenza del dirigente.

2. In applicazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, i dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono autorizzati a svolgere la didattica applicativa presso la struttura pubblica di appartenenza, con la responsabilità del dirigente di 2° livello della rispettiva unità operativa, che redige la documentazione mensile delle ore di attività sostenute, con la specificazione anche della tipologia e del numero delle prestazioni effettuate da ciascun dirigente e provvede ad inviarla a direttore della scuola universitaria.

3. La didattica teorica, i seminari di studio e le esercitazioni sono svolti presso la struttura universitaria, con frequenza obbligatoria e verifica secondo la normativa vigente per i medici borsisti.

4. Per le attività di cui al comma 3 il dirigente utilizza le ore di aggiornamento previste dal vigente contratto di lavoro della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

5. L'attività svolta presso la sede universitaria del dirigente non comporta diritti ad alcuna remunerazione o rimborso spese.

### Art. 3.

1. I dirigenti medici di cui all'articolo 1, comma 1, sono soggetti alle norme di cui al decreto del Ministero della sanità del 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, recante «Linee guida per l'accertamento ed l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico, ivi compresa quella in campo odontoiatrico».

2. In riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero della sanità del 21 febbraio 1997, recante: «Titolo di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare, nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialistica», i dirigenti di cui all'articolo 1, che abbiano prestato servizio per tre anni nella corrispondente disciplina, sono autorizzati ad esercitare temporaneamente per un periodo di dieci anni.





